

Disciplinare Attuativo dell'art. 11 L.R. 7/2020

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare sono "*Distretti del Commercio*" quelle entità innovative che definiscono ambiti e iniziative nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi quali attività artigianali, di servizi e turistico - ricettive nonché di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività complessiva, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali.

Art. 2. Soggetti promotori

1. L'individuazione dei Distretti del Commercio è proposta dai Comuni, in forma singola o associata, in quest'ultimo caso è indispensabile l'indicazione del Comune capofila.
2. La proposta di distretto può avvenire su impulso delle associazioni dei commercianti e consumatori maggiormente rappresentative sul piano regionale anche di intesa con quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale, nonché delle Camere di Commercio territorialmente competenti.
3. La proposta di individuazione del distretto commerciale è in ogni modo sempre avanzata dal Comune attraverso l'accordo di distretto che deve essere sottoscritto da almeno due organizzazioni dei commercianti e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano regionale.
4. La proposta di distretto è approvata secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

Art 3. Tipologia di distretto

1. I distretti commerciali si suddividono in:
 - a) Distretti Urbani del Commercio (DUC), costituiti su un unico territorio comunale o su una porzione di esso;
 - b) Distretti Diffusi del Commercio (DDC), costituiti su più comuni o porzioni di essi.
2. Presso la Giunta regionale è tenuto un apposito elenco dei distretti distinto per le due sezioni di cui al comma precedente.

Art. 4. Criteri di individuazione dell'ambito territoriale dei distretti

1. Ciascun distretto, sia che sia collocato territorialmente in un unico comune o in una porzione dello stesso, sia su più comuni, deve avere una rilevanza demografica non inferiore a 15mila abitanti.
2. Nel Comune capoluogo di Regione e nei Comuni capoluogo di Provincia, il Distretto del commercio può coincidere con una porzione di città riconoscibile ed individuabile che presenta potenzialità di

sviluppo e di crescita. Possono divenire Distretti aree sia centrali sia periferiche, che risultino potenzialmente competitive dal punto di vista commerciale. Ciascun capoluogo può identificare anche una pluralità di distretti distinti tra loro;

3. Nei Comuni con popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti, diversi dai capoluoghi di Provincia, la richiesta dei Comuni singoli o associati, per il tramite del comune capofila, è presentata con le medesime modalità di cui all'art. 2;
4. I Comuni che necessitano di aggregazione possono anche non essere tutti confinanti tra loro, purché siano sussistenti le condizioni previste all'art. 1;
5. Ai fini del posizionamento territoriale del Distretto e quindi dell'individuazione dell'ambito territoriale, i Comuni tengono conto delle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente e, se presente, del SIAD ai sensi dell'art. 19 della LR n. 7/2020 e s.m.i., per valutare la presenza di:
 - a. addensamenti di esercizi commerciali anche integrati con altri settori economici (ad esempio turismo, artigianato, servizi);
 - b. attività commerciali storicamente presenti nell'area ed espressione delle tipicità locali;
 - c. elementi di attrattività del territorio di tipo turistico, culturale, architettonico e artistico, ecc. di particolare rilievo;
 - d. accessibilità e sviluppo di mobilità sostenibile (trasporto pubblico, parcheggi per autovetture, cicli e motocicli, infrastrutture per la mobilità, isole pedonali, ecc.);
 - e. qualità urbana (marciapiedi e infrastrutture viarie, arredo urbano, aree verdi, segnaletica, pulizia, sicurezza, ecc.);
 - f. offerta di servizi, di animazione, eventi, attività culturali e di intrattenimento, presenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande, qualità e quantità del servizio commerciale;
 - g. potenzialità di sviluppo e crescita;
 - h. potenzialità di coinvolgimento nell'attività di Distretto non solo degli Enti pubblici e privati, ma anche delle singole imprese commerciali;
 - i. opportunità di coordinamento delle politiche distributive (di insediamento commerciale e logistico) dei comuni contermini.
6. La valutazione della proposta di Distretto è stabilita attribuendo all'accordo di cui al successivo art. 5 un punteggio variabile da zero a un massimo di 100 punti, ripartiti secondo i criteri di cui all'allegato A;
7. Il punteggio totale attribuito a ciascun progetto è calcolato sommando i punteggi ottenuti in corrispondenza di ogni criterio;
8. Sono ammessi nell'elenco dei distretti, di cui all'art. 3 co.2, gli accordi di distretti che ottengono il punteggio minimo di 40 punti.

Art. 5. Accordo di distretto

1. I Comuni singoli o aggregati che richiedono l'individuazione del Distretto devono stipulare apposito accordo con le Associazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, sentite le Organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e dei lavoratori.
2. Nell'accordo sono stabiliti:
 - a) i soggetti aderenti;
 - b) la delimitazione dell'ambito distrettuale (con allegata cartografia con la perimetrazione dell'area conformemente a quanto previsto dall'art. 6 co. 2 lett. d) e le modalità di modifica dell'ambito territoriale;
 - c) la proposta di denominazione;
 - d) le modalità di gestione del Distretto (atto costitutivo, statuto, governance di distretto, coordinatore di distretto);
 - e) gli obiettivi che si intendono conseguire a medio e lungo termine e una programmazione strategica triennale degli interventi che si intendono realizzare, tenuto conto delle criticità afferenti ai comparti economici dell'area di riferimento;
 - f) la durata dell'accordo, non inferiore a tre anni, nonché le modalità di rinnovo e/o modifica;
 - g) l'impegno al monitoraggio dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.

Art. 6. Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Con avviso della Direzione Regionale competente, saranno definiti modalità e termini di presentazione della domanda cui dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa corredata di dati ed elementi che evidenzino la corrispondenza della proposta ai criteri di cui all'art. 4 unitamente alla documentazione formale attestante i requisiti di cui all'allegato A;
 - b) accordo di Distretto di cui all'art. 5;
 - c) programma del Distretto di cui al successivo art. 8 co. 1;
 - d) cartografia e relativa perimetrazione dell'ambito territoriale costituente il Distretto del commercio. I dati relativi alle aree dovranno essere forniti secondo le modalità tecniche atte a consentire la realizzazione di un SIT (sistema informativo territoriale) dedicato da pubblicare sulla piattaforma ITER Campania;
2. La Direzione Generale competente, acquisita la domanda, previa idonea istruttoria, predispone i conseguenziali provvedimenti volti al riconoscimento dei Distretti del Commercio.
3. Ai fini della costituzione, promozione, modifica dei distretti, il Comune singolo, ovvero capofila, può avvalersi delle associazioni che hanno sottoscritto l'accordo di distretto e dei rispettivi CAT (centri di assistenza tecnica) di cui all'art. 10 della LR n. 7/2020 e s.m.i.

Art. 7. Modifica, Monitoraggio e Revoca dei Distretti del Commercio

1. Il Distretto è tenuto a trasmettere ogni modifica relativa all'ambito territoriale, ai contenuti dell'accordo, ai criteri di valutazione di cui all'allegato A e al programma di Distretto;
2. Entro i 12 mesi dall'avvenuta iscrizione negli elenchi, il Distretto è sottoposto alla verifica della sussistenza dei requisiti che ne hanno determinato il riconoscimento e delle attività realizzate connesse all'attuazione del programma di cui all'art. 6, co. 2, lett. C;
3. Il rappresentante del Distretto trasmette, entro e non oltre 45 giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma, alla Direzione Generale competente una apposita DSAN con la quale dichiara la sussistenza dei requisiti e la relazione di sintesi relativamente alle attività di cui al comma 2;
4. Qualora sia accertato la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento del Distretto, su proposta della Direzione competente, la Giunta adotta i conseguenziali provvedimenti di revoca.

Art 8. Modalità di gestione del distretto (governance)

1. Il Distretto predispose l'atto costitutivo, lo statuto nonché il programma che dovrà indicare:
 - a) contenuti, caratteristiche e finalità;
 - b) le strategie di sviluppo a lungo e a medio termine (integrazione del sistema distributivo con riferimento anche alle diverse tipologie di vendita; interventi di qualificazione del sistema commerciale; aumento dell'attrattività; ecc.);
 - c) gli aspetti gestionali, i ruoli, le responsabilità e le modalità attuative (coordinatore di distretto) ;
 - d) gli interventi e le azioni previste da sviluppare in un arco temporale non inferiore al triennio;
 - e) le risorse necessarie al funzionamento del Distretto.
 - f) i soggetti responsabili, in via continuativa, dell'avvio e dello sviluppo del Distretto, nonché della gestione delle azioni previste dal programma.

Art. 9. Coordinatore di distretto

1. L'attività del Distretto è gestita in forma coordinata ed unitaria anche attraverso l'ausilio degli Uffici dell'Amministrazione Capofila o dell'Ente proponente. All'interno del medesimo ufficio ovvero attraverso l'attivazione di contratti di collaborazione esterna con esperti di comprovata competenza ed esperienza, viene individuato il coordinatore del distretto. Quest'ultimo ha funzioni di gestione, sostegno operativo e progettuale di distretto.
2. Il coordinatore di distretto potrà ricoprire tale ruolo per non più di due distretti del commercio.
3. I compiti del coordinatore dovranno essere definiti nello statuto del distretto.

Art 10. Attività del distretto

1. Il Distretto del Commercio, in sinergia e nel rispetto dei ruoli e delle competenze, contribuisce con gli altri attori istituzionali e privati presenti sul territorio, tra l'altro, alla realizzazione di:

- a) progetti di qualificazione urbana che riguardino il proprio ambito territoriale;
- b) interventi inerenti il design urbano e gli spazi pubblici, con particolare attenzione alla gestione degli spazi pubblici, all'ampliamento di spazi esistenti per attività commerciali, alla riqualificazione del verde e dell'arredo urbano, all'accessibilità e alla sistemazione della viabilità, alla predisposizione di attrezzature per servizi comuni ✈️ progetti di sistemazione delle aree mercatali;
- c) iniziative di riqualificazione e rigenerazione urbana, progetti di recupero degli immobili, con particolare attenzione ai locali commerciali e in coerenza con i principi di sostenibilità energetica e ambientale;
- d) politiche attive sul riuso degli spazi sfitti;
- e) interventi per il recupero e la valorizzazione dei locali commerciali storici;
- f) interventi volti all'ammodernamento e al miglioramento delle attività commerciali (vetrine, insegne, facciate, etc.);
- g) interventi volti alla realizzazione di servizi innovativi fra gli operatori dell'area e a vantaggio dei consumatori;
- h) interventi volti alla fidelizzazione della clientela;
- i) azioni di promozione finalizzate alla rivitalizzazione della rete distributiva e ad aumentarne l'attrattività;
- j) creazione di un sistema organizzato e agile per la distribuzione delle merci a domicilio specie a favore della popolazione anziana o fragile;
- k) progettualità innovative che possano contribuire alla crescita e allo sviluppo del commercio nell'ambito territoriale del Distretto;
- l) censimento delle attività produttive in sofferenza economica in caso di eventi calamitosi o emergenze perduranti;
- m) predisposizione di una rete di servizi commerciali a sostegno di fasce della popolazione colpite da eventi calamitosi o emergenze perduranti;
- n) formazione, informazione e servizi di accompagnamento degli imprenditori e degli addetti del settore della distribuzione;
- o) iniziative comuni per la ripresa delle attività economiche e per l'adozione di nuove modalità strutturali, organizzative e operative per l'adeguamento delle attività alle nuove esigenze di sicurezza e protezione e a modalità alternative di organizzazione delle vendite, in affiancamento al canale fisico tradizionale;

- p) iniziative in tema di welfare aziendale e coinvolgimento di imprese e utenza su tematiche di benessere sociale;
- q) sperimentazioni in materia di orari;
- r) progetti sinergici con settori quali il turismo, la cultura e l'arte, etc. volti alla valorizzazione del territorio del distretto attraverso la predisposizione di opportuni programmi;
- s) monitoraggio dell'attività svolta e dei risultati conseguiti che possano contribuire al rafforzamento del sistema commerciale presente in un'ottica di tutela della concorrenza e dell'ambiente urbano.

Art. 11. Finanziamenti dei programmi di distretto

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente disciplinare si provvede ai sensi del combinato disposto art. 11 co.4 e art. 156 della L. R. 7/2020.
2. I programmi di intervento derivanti dagli accordi di distretto possono essere finanziati da appositi bandi, i cui criteri sono definiti con delibera di Giunta Regionale secondo le disponibilità finanziarie.
3. I programmi di intervento possono, altresì, essere finanziati attraverso il cofinanziamento della Camera di commercio territorialmente competente e dai soggetti pubblici e privati che hanno promosso o aderito alla costituzione del Distretto.

Art. 12. Disposizioni finali

1. Le proposte di costituzione dei distretti del commercio formulate prima dell'adozione del presente provvedimento dovranno essere riformulate conformemente a quanto stabilito con il presente disciplinare.

ALLEGATO A

Criteri per la valutazione della proposta

Ai fini della valutazione di ciascuna proposta è stabilito un punteggio variabile da zero fino ad un massimo di 100 punti, ripartito tra i criteri appositamente individuati.

Il punteggio totale attribuito a ciascuna proposta è calcolato sommando i punteggi ottenuti in corrispondenza di ogni criterio.

Non sono ammessi proposte che conseguono un punteggio inferiore a punti 40.

Di seguito si riporta l'elenco dei criteri di valutazione, i relativi punteggi massimi, nonché i principali fattori che verranno utilizzati nell'attribuzione specifica dei punteggi.

I) Contenuti dell'accordo: (punteggio massimo: 30).

Costituiscono elementi di premialità oggetto di valutazione le seguenti tipologie di intervento da effettuarsi nell'ambito territoriale del distretto:

a) impegno, da parte del Comune e/o di tutti gli Enti promotori, di introdurre misure di fiscalità di vantaggio:

- riduzione dei canoni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Punti 10;
- riduzione dei tributi sui servizi e sui rifiuti;

b) previsione di politiche di riuso - anche temporaneo – delle unità immobiliari ad uso commerciale dismesse ubicate nei centri storici e urbani anche attraverso la definizione di modelli contrattuali sperimentali volti a calmierare i relativi canoni di affitto e la valorizzazione delle “buone pratiche” nazionali e internazionali di gestione unitaria e coordinata delle chiusure e dismissioni degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita. Punti 5;

c) Comune o Enti promotori ricompresi nelle Aree Interne della Regione Campania; punti 5.

II) Interventi strutturali (punteggio massimo: 20)

Costituiscono elementi di premialità oggetto di valutazione le seguenti tipologie di intervento da effettuarsi nell'ambito territoriale del distretto:

- azioni di riqualificazione degli immobili e degli spazi destinati al commercio (ad es. sistemazione di facciate, insegne, vetrine, realizzazione di aree attrezzate per lo svolgimento di mercati) punti 5;
- azioni di riqualificazione del contesto urbano in termini di arredo, illuminazione, verde pubblico, servizi aggiuntivi di pulizia e sicurezza: punti 5;
- adozione di misure urbanistiche finalizzate a migliorare l'accessibilità, la fruibilità commerciale e turistica dei luoghi e lo sviluppo di mobilità sostenibile: servizi di accesso “car free” all'area

distrettuale, nuove isole pedonali, aree per la sosta e il parcheggio di cicli e motocicli, abbattimento di barriere architettoniche: punti 5;

- progetti innovativi per il miglioramento della distribuzione e della logistica delle merci in ambito urbano finalizzati a una regolamentazione qualitativa dell'accesso ai centri storici e urbani da parte dei Comuni: punti 5.

III) Ampiezza e potenzialità dei Comuni interessati (punteggio massimo: 20)

Costituiscono elementi di premialità oggetto di valutazione le seguenti tipologie di intervento:

- a) presenza di scuole e istituti di alta formazione, laboratori formativi, webinar ed eventi formativi riconosciuti legati all'oggetto del distretto: 4 punti.
- b) presenza di eventi artistici e culturali legati alle tradizioni popolari, storiche, artistiche e religiose sussistenti da non meno di 10 anni: 4 punti
- c) vocazione turistica o di città d'arte del Comune e/o dei Comuni secondo le normative regionali vigenti: punti 4;
- d) ubicazione del distretto all'interno del centro urbano, oppure, in assenza, ubicazione dell'area all'interno del centro storico, o in ambiti territoriali ad esso assimilati, ai sensi delle normative regionali vigenti: punti 3;
- e) presenza di uno o più mercati su area pubblica e di luoghi storici del commercio: punti 3;
- f) Presentazione della proposta di Distretto da parte di Comuni in forma associata : punti 2.

IV) Comunicazione e animazione del distretto, miglioramento dei servizi legati all'accoglienza dei consumatori e turistica (punteggio massimo: 15)

Vengono in tale contesto valorizzate le iniziative promozionali orientate, da un lato, a rendere visibile e distinto il distretto medesimo, elevandolo a fattore di attrazione per l'intera offerta urbana e, nel contempo, a fidelizzare i consumatori e ad agevolare ed informare i turisti.

Costituiscono elementi di premialità oggetto di valutazione le seguenti tipologie di intervento:

- predisposizione di appositi itinerari, definiti "itinerari di attrattività": a tal fine debbono essere elencati gli operatori, le azioni, anche di marketing e brand urbano e territoriale, nonché gli eventi finalizzati al buon esito dell'itinerario proposto: punti 5;
- sperimentazione in materia di orari di apertura al pubblico delle attività produttive interessate dal progetto ed operanti nel distretto, dalle quali emerga la volontà degli operatori di assicurare un esercizio coordinato delle rispettive attività: punti 4;
- formazione e informazione per gli addetti alle attività commerciali, turistiche e del tempo libero aventi contenuti attinenti sia all'ottimizzazione dei rapporti con la clientela ed i turisti, anche tramite il

recupero di conoscenze sulla storia, le tradizioni e le tipicità del luogo, sia alle strategie di vendita: punti 3;

- realizzazione di processi informatici applicati alla diffusione del distretto, all'attività informativa, all'orientamento del consumatore, alla vendita on-line dei prodotti del distretto e all'ottimizzazione dei rapporti con la clientela ed i turisti: punti 2;
- realizzazione di interventi volti al recupero ed alla valorizzazione di antiche tradizioni legate al territorio ed alle sue tipicità: punti 1.

V) Misure di rafforzamento occupazionale (punteggio massimo: 15)

Vengono in tal contesto valorizzate le iniziative finalizzate all'aumento dei livelli occupazionali e all'emersione del lavoro irregolare :

- Politiche incentivanti per i datori di lavoro che assumano con contratto a tempo indeterminato donne e/o soggetti svantaggiati: punti 5;
- Presenza all'interno del distretto di imprese aderenti che utilizzano l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità: punti 5;
- Presenza all'interno del distretto di Start up e PMI innovative (punti 5)
